



Transizione 4.0

16 dicembre 2021

Nel corso dell'attuale legislatura, sono state rifinanziate, prorogate, e riformate una serie di misure già ascrivibili al cd. Piano Nazionale Industria 4.0, programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale italiano, adottato nella [precedente legislatura](#). Tra le misure rifinanziate e potenziate, la cd. "Nuova Sabatini" ed il "Fondo di garanzia PMI". Sono state poi riformate dalla Legge di Bilancio 2020 ([L. n. 160/2019](#)) le tipologie di incentivi fiscali "Industria 4.0", in ragione delle risultanze del loro "tiraggio", nonché della necessità, alla luce del [Green Deal Europeo](#) ([COM\(2019\) 640 final](#)), di dare maggiore attenzione all'innovazione sostenibile e alla **transizione** ecologica, di supportare in modo più mirato la ricerca nelle attività di punta del *made in Italy*, quali il *design* e ideazione estetica, fondamentali nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e ceramica.

La **legge di bilancio 2021** ([L. n. 178/2020](#), articolo 1, commi 1051-1067) si è mossa per un più **ampio rafforzamento** e per una **proroga** degli **incentivi fiscali "Transizione 4.0"**, nel **quadro degli obiettivi** di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal **Piano Nazionale di Ripresa e resilienza**, che destina agli stessi apposite risorse.

Industria 4.0 - Impresa 4.0 -Transizione 4.0

Nella scorsa legislatura, il 21 settembre 2016, pochi mesi dopo la [conclusione in sede parlamentare dell'Indagine conoscitiva "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali"](#), il Governo *pro-tempore* ha presentato il [Piano Nazionale Industria 4.0](#), un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e da una bassa crescita della produttività.

Si era partiti in sostanza dalla considerazione, più volte rimarcata dalla Commissione europea in sede di valutazione degli squilibri macroeconomici dell'Italia ([cd. Country Report](#) e, da ultimo, [Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia](#)), per cui, per avere un impatto sul fiacco andamento della produttività, fosse necessaria un'ampia promozione degli interventi e delle competenze nel processo di trasformazione digitale e tecnologica del Paese. Gli investimenti nelle tecnologie dovevano essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze in materia, poste anche le caratteristiche del tessuto produttivo italiano, la cui frammentazione in piccole imprese determina un rallentamento del processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato.

Il **Piano**, il cui orizzonte temporale di sviluppo era il periodo 2017-2020, ha così delineato alcune **direttrici strategiche di intervento**, le quali sono state poi dettagliate nella Nota di aggiornamento al DEF 2016 e avviate, in misura prevalente, con la manovra di bilancio per il 2017 ([D.I. n. 193/2016](#) e [legge n. 232/2016](#)).

Posto dunque che non esiste una definizione normativa di Industria 4.0, né un elenco legislativamente predeterminato delle misure di sostegno ad essa riconducibili, sono stati ascritti dal Governo nel 2017 al [Piano industria 4.0](#) i seguenti principali interventi legislativi:

- **super-ammortamento** sui beni di Industria 4.0;
- **iper-ammortamento**;
- **credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione**

- **Patent box**
- Estensione e rafforzamento delle **agevolazioni per investimenti nelle start up e PMI innovative**
- **rifinanziamento e potenziamento** della "Nuova Sabatini"
- rifinanziamento e potenziamento del **Fondo di garanzia PMI**
- potenziamento dell'**ACE** (aiuto alla crescita economica)
- **riduzione di IRES**
- tassazione agevolata per **premi salariali di produttività**

Nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, con la legge di bilancio 2017, è stato altresì previsto il finanziamento di **centri di competenza ad alta specializzazione** (cd. **Competence Center**), quali partenariati pubblico-privati il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0.

Nel 2017-2018, il Piano nazionale industria 4.0 è stato modificato in [Piano nazionale Impresa 4.0](#), con l'introduzione, nella legge di bilancio 2018 ([l. n. 205/2017](#)), di ulteriori interventi rivolti in particolare alle **piccole e medie imprese** e a supportare il processo di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo italiano: si richiama il **credito d'imposta Formazione 4.0**, il rifinanziamento e l'implementazione dei **Contratti di sviluppo** e degli **Accordi per l'innovazione**.

Nell'attuale legislatura, **taluni interventi** normativi previsti dal Piano sono stati **riformati, implementati e prorogati**.

la riforma delle misure fiscali "Industria 4.0": Transizione 4.0

Le tipologie di incentivi fiscali "Industria/Impresa 4.0" sono state **riformate** ad opera della **legge di bilancio 2020** ([L. n. 160/2019](#)), in ragione delle risultanze del loro "tiraggio", nonché della necessità, alla luce del [Green Deal Europeo](#) ([COM\(2019\) 640 final](#)), di dare maggiore attenzione all'**innovazione sostenibile** e di supportare in modo più mirato la ricerca nelle **attività di punta del made in Italy**, quali il **design e ideazione estetica**, fondamentali nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e ceramica.

Nella sostanza, la valutazione attuariale delle misure ha indotto ad adottare taluni correttivi per permetterne una maggiore fruibilità ed un orizzonte superiore al periodo inizialmente considerato. I dati disponibili - relativi all'anno 2017 - delle principali misure agevolative fiscali 4.0: iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo, avevano infatti evidenziato come il Piano Industria 4.0 avesse premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. Inoltre, dopo un 2017 *record* negli ordinativi interni di macchine utensili, si era registrato, a partire dal 2018, un progressivo calo degli ordini, andatosi ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).

IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI IMMATERIALI - SINTESI RISULTATI

(anno fiscale 2017):

GLI INVESTIMENTI:

- **10 miliardi** euro per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **3,3 miliardi** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali


LA PLATEA:

- **15mila imprese** per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **43mila imprese** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

OLTRE 1 MILIONE DI IMPRESE HANNO UTILIZZATO IL SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI MATERIALI

IPER AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

La misura ha agevolato in prevalenza gli investimenti delle imprese di medio-grande dimensione (**64%**).




95 IMPRESE CON INVESTIMENTI SUPERIORI A 10 MILIONI EURO

35 IMPRESE CON INVESTIMENTI SUPERIORI A 20 MILIONI EURO

Dopo un **2017 record**, il trend degli ordinativi interni di macchine utensili è in calo.


Ordini nazionali di macchine utensili indice UCIMU (base 2015 = 100, var. a/a)



CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE IN RICERCA & SVILUPPO

(anno fiscale 2017):

La misura ha agevolato in prevalenza le spese in R&S delle imprese di medio-grande dimensione (63%).



233 IMPRESE CON SPESE SUPERIORI A 3 MILIONI EURO

116 IMPRESE CON SPESE SUPERIORI A 5 MILIONI EURO

La riforma - annunciata dal **Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli** nel corso dell'[audizione](#) presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019 - è stata preceduta nel novembre 2019 da alcuni Tavoli di confronto presso il MISE, presieduti dallo stesso Ministro, ai quali hanno partecipato le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

La [riforma](#) è consistita in un riassetto delle misure fiscali del Piano su una base di programmazione pluriennale, attraverso la **trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente**, potenzialmente in grado di incrementare significativamente il numero delle PMI che accedono al beneficio. La legge di bilancio 2020, anziché prorogare al 2020 superammortamento e iperammortamento, ha dunque introdotto un **nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, che opera **ad aliquota differenziata** in base alla **tipologia di beni oggetto dell'investimento**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, commi 184-197 della **legge di bilancio 2020**, cfr. *infra*, apposito paragrafo).

Nello stesso provvedimento di legge è stato poi introdotto, per l'anno 2020, un nuovo credito d'imposta **in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese**, sostitutivo del precedente **credito di imposta in ricerca e sviluppo** introdotto dall'[articolo 3 del D.L. n. 145/2015](#). La nuova misura è stata introdotta anche a sostegno di attività, quali quelle innovative di *design* e ideazione estetica per i settori del *Made in Italy* (articolo 1, commi 198-209).

Contestualmente, è stato **prorogato al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi** annuali del credito medesimo ed **eliminando l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La **legge di bilancio 2021** ([L. n. 178/2020](#), articolo 1, commi 1051-1067) si è mossa per un più **ampio rafforzamento** del programma **Transizione 4.0**, ed in particolare:

- l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del [credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali](#) nuovi, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili
- l'estensione fino all'anno 2022 e la **rideterminazione in aumento delle percentuali** entro le quali è riconosciuto il [credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0](#) e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese
- la proroga al 2022 del [credito d'imposta in formazione 4.0](#) (cfr. paragrafi successivi).

Il rafforzamento degli incentivi fiscali Transizione 4.0 va contestualizzato **nel quadro degli obiettivi** di

rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal **Piano Nazionale di Ripresa e resilienza**.

Si rammenta infatti come, durante le [comunicazioni](#) sugli esiti del Consiglio Ecofin del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6^a e 14^a del Senato, il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Gualtieri avesse precisato l'opportunità, in attesa che le risorse del programma *Next Generation EU (NGEU)* fossero rese disponibili, di favorire da subito l'avvio di alcuni **progetti** destinati ad essere **inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza**, al tempo in fase di predisposizione, quali appunto il potenziamento e l'estensione temporale delle **misure fiscali di Transizione 4.0** - stanziando, nel bilancio dello Stato 2021, apposite somme.

E' stato dunque costituito un "**Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU-Italia**", dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare **dopo l'approvazione del PNRR**, intervenuta il 13 luglio 2021. Le risorse stanziato a titolo di anticipazione dalla legge di bilancio sono state poi modificate dal successivo D.L. n. 59/2021. Tale decreto legge ha rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR (cfr. relativo [dossier](#) sui profili finanziari).

Quanto alla più dettagliata analisi del programma di investimento Transizione 4.0 nel **PNRR** si rinvia al paragrafo successivo.

Relativamente alle ulteriori misure ascrivibili convenzionalmente a Transizione 4.0 si rammenta anche il **Voucher per l'Innovation Manager**, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 ([l. n. 145/2018](#)).

Con recenti e **ingenti interventi**, anche motivati dall'emergenza epidemiologica in atto e dalla necessità di sostenere il tessuto produttivo italiano fortemente colpito dalla crisi, si è poi proceduto, come si descriverà nei successivi paragrafi, al **rifinanziamento della "Nuova Sabatini"**, dei **Contratti di sviluppo** per il sostegno all'innovazione dell'organizzazione, dei processi e della tutela ambientale, del **Fondo di garanzia PMI**, dei **Competence Center**, nonché alla costituzione del **Fondo per il trasferimento tecnologico**. Taluni di tali interventi, come il Fondo di garanzia PMI, prevedono anche una mobilitazione di risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (*cfr.* infra paragrafi successivi).

Si rammenta infine come l'**ACE** (aiuto alla crescita economica) sia stato **dapprima abrogato**, dalla legge di bilancio 2019, per essere sostituito con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili, e **poi**, l'anno successivo, **ripristinato dalla legge di bilancio 2020** e infine potenziato temporaneamente con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*).

Focus

[Origini di industria 4.0. L'avvio in Italia nella scorsa legislatura](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/origini-di-industria-4-0-l-avvio-in-italia-nella-scorra-legislatura.html>

Transizione 4.0 e PNRR

Il [PNRR](#) dell'Italia - definitivamente approvato con [Decisione di esecuzione del Consiglio](#), che ha recepito la proposta della Commissione europea - prevede, nella componente M1C2, uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli **incentivi fiscali Transizione 4.0**, cui sono destinate **13,38 miliardi** di risorse **NGEU** (sovvenzioni). A tali risorse, si aggiungono ulteriori **5,08 miliardi** di euro finanziati dal **Fondo nazionale investimenti complementari** (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021.

L'obiettivo dell'investimento è quello di **sostenere la trasformazione digitale delle imprese** incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura, finanziata nell'ambito del

PNRR fa parte del più ampio Piano Transizione 4.0 che comprende anche altri interventi di sostegno finanziati a livello nazionale per promuovere la trasformazione tecnologica delle imprese.

Come si è accennato nel precedente paragrafo, con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), si è optato per favorire da subito l'avvio **dell'investimento in oggetto** stanziando apposite somme a titolo di anticipazione dei contributi di provenienza europea. La **legge di bilancio 2021** (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067), in particolare, ha disposto:

- l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili
- l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese
- la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0.

La stessa legge ha costituito un "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU-Italia", dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare dopo l'approvazione del PNRR, intervenuta il 13 luglio 2021. Le risorse stanziati a titolo di anticipazione dalla legge di bilancio sono state poi modificate dal successivo D.L. n. 59/2021. Tale decreto legge ha dunque rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR.

Con tre **decreti direttoriali del 6 ottobre 2021** è stato approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l'applicazione del:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il decreto è [disponibile qui](#);
- del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il decreto è [disponibile qui](#);
- credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, il decreto è [disponibile qui](#).

L'[Agenzia delle entrate](#), con **Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021** ha definito i **Codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Transizione 4.0".

Si prevede altresì l'istituzione, entro dicembre 2021, di un **comitato scientifico** composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia per valutare l'impatto economico del regime.

Per un'analisi nel dettaglio dell'investimento, si rinvia al [dossier](#) del **Servizio studi** sul PNRR (pag. 119 e ss., dalla quale è tratta la Tabella sopra riportata). Sul [PNRR](#), si rinvia altresì all'apposita [sezione del Portale della documentazione](#) della Camera dei deputati e al [sito](#) del Governo dedicato, nonché al [tema](#) dell'attività parlamentare.

Dal super e iperammortamento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

In luogo di prorogare il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese (ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi) e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, la **legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2020)** ha **introdotto dal 2020 un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**.

Esso **riguarda tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre

gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**.

La **legge di bilancio 2021** (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065), nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, ha esteso **fino al 31 dicembre 2022** la disciplina di tale credito d'imposta, **potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo**. Viene altresì **anticipata** la decorrenza dell'innovata disciplina **al 16 novembre 2020**.

I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023** - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**. Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in **misura differenziata**, secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento. Esso spetta nella **misura del 10 per cento del costo sostenuto**, alle imprese che effettuano

- **investimenti in beni strumentali materiali**, purché **diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'[allegato A](#) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**;
- **investimenti in beni strumentali immateriali diversi** da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'[allegato B](#) annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel **limite massimo** di costi ammissibili **pari a 1 milione di euro**.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi		
tipologia di beni	credito d'imposta	limite massimo annuale
beni strumentali materiali	10 per cento del costo sostenuto	2 milioni di euro
10 per cento del costo sostenuto	10 per cento del costo sostenuto	1 milione di euro

La misura del credito d'imposta è elevata al **15 per cento** per gli **investimenti** in strumenti e dispositivi tecnologici **destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile**.

La misura del credito d'imposta scende al **6 per cento** per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni ricompresi **nell'[allegato A annesso alla legge di bilancio 2017](#)**, ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **50 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **30 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A**, a **decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **20 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo	Livello di spesa	credito d'imposta
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021	fino a 2,5 milioni di euro	50 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022		40 per cento del costo
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021	oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	30 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022		20 per cento del costo
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021	oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)	10 per cento del costo
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022		10 per cento del costo

Per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti "Industria 4.0"** (ricompresi **nell'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento del costo**, nel **limite massimo** di costi ammissibili pari a **1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022**.

Credito d'imposta per beni immateriali (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo	Limite massimo di spese ammissibili	credito d'imposta
fino al 31 dicembre 2022	1 milione di euro	20 per cento del costo

Per un approfondimento, si veda la [pagina web](#) dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

Con **decreto direttoriale del MISE 6 ottobre 2021** è stato approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il decreto è [disponibile qui](#);

L'[Agenzia delle entrate](#), con **Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021** ha definito i **Codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta.

Si ricorda che il **decreto-legge "crescita"** ([decreto-legge n. 34 del 2019](#)) aveva reintrodotta dal 1° aprile 2019 il cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il provvedimento aveva fissato un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. L'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2020 tuttavia ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di efficacia del cd. superammortamento 2019, "in considerazione della situazione emergenziale COVID-19". In precedenza, erano agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La legge di bilancio 2019 ([legge n. 145/2018](#)) ha prorogato al medesimo anno 2019 il cd. iperammortamento, in particolare dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; il beneficio è stato graduato in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti.

Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "[Il Fisco nella legge di Bilancio 2019](#)".

Focus

[Allegati A e B legge di bilancio 2017](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html>

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

Con la **legge di bilancio 2020** ([l. n. 160/2019](#), commi 200, 201 e 202), è stata introdotta la disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese. La disciplina ha sostituito quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2015](#), il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (in luogo di essere operativo fino al 2020).

Il nuovo **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'iposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

La **legge di bilancio 2021** ha prorogato fino **all'anno 2022** il **credito d'imposta** qui in esame, **modificandone l'ambito applicativo** (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020).

Il medesimo provvedimento ha prorogato alle annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (articolo 1, commi 185-187, legge n. 178 del 2020).

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. Con le

modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, l'agevolazione opera a **prescindere** dal regime fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa**: vi sono dunque incluse le imprese agricole e individuali produttive di reddito agrario, come previsto del precedente credito d'imposta R&S disciplinato nel 2013.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La legge indica come attività di

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- **innovazione tecnologica ammissibili**, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo (la principale fonte internazionale per le linee guida in materia di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative. In particolare il manuale individua quattro tipi fondamentali di innovazione: a) Innovazione di prodotto; b) Innovazioni di processo; c) Innovazioni di marketing; d) Innovazioni organizzative);
- **attività innovative ammissibili**, quelle orientate al **design** e all'**ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca, a specifiche condizioni, nonché - secondo quanto introdotto con il [D.L. n. 34/2020](#) (art. 38, comma 5) - con *start-up* innovative aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, modificate da ultimo dalla **legge di bilancio 2021**:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **20 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 4 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati** per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo

d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;

- per le **attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative		
Tipologia di attività	credito d'imposta	limite massimo
attività di ricerca e sviluppo	20 per cento	4 milioni di euro
attività di innovazione tecnologica	10 per cento	2 milioni di euro
attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15 per cento	2 milioni di euro
attività di design e ideazione estetica e attività relative ai software	10 per cento	2 milioni di euro

La disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Si prevede una **procedura di collaborazione** tra il **Ministero dello sviluppo economico** e l'**Agenzia delle entrate** ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Con **decreto direttoriale del 6 ottobre 2021** è stato approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l'applicazione del credito d'imposta. Il decreto è [disponibile qui](#);

L'**Agenzia delle entrate**, con **Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021** ha definito i **Codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta.

Si rinvia alla [pagina web dedicata](#) del sito istituzionale del **Ministero dello sviluppo economico**, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e altri interventi

La **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 1064) ha **esteso al 2022 il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0**, introdotto **dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017)** e successivamente prorogato nel tempo.

La disciplina del credito d'imposta (articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale attuativo 4 maggio

2018) richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. L'Agenzia delle Entrate ([decisione n. 79/2019](#)) ha chiarito che il credito d'imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento.

La **legge di bilancio 2020** ([L. n. 160/2019](#), articolo 1 commi 210-217) ha ridefinito i **limiti massimi** annuali del credito medesimo.

La rimodulazione del limite massimo annuale del credito opera secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;
- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai previgenti 300.000 euro);
- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai previgenti 200.000 euro).

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e altri interventi		
oggetto	credito d'imposta	limite massimo annuale
piccole imprese	50 per cento delle spese ammissibili	300.000 euro
medie imprese	40 per cento delle spese ammissibili	250.000 euro
grandi imprese	30 per cento delle spese ammissibili	250.000 euro

La misura del credito d'imposta è **comunque aumentata** per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#).

L'effettiva **fruizione** del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di **sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e con gli **obblighi di versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili** al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), **anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

Il **credito d'imposta è utilizzabile**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, **esclusivamente in compensazione** e che **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

Con **decreto direttoriali del MISE 6 ottobre 2021** è stato approvato il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, il decreto è [disponibile qui](#).

L'[Agenzia delle entrate](#), con **Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021** ha definito i **Codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [pagina web](#) sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Patent Box

La **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Le imprese possono optare per un **regime fiscale di favore** (cd. **patent box**), consistente nell'**esclusione dal reddito** del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie dei predetti beni (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.

La disciplina del *patent box* è stata più volte modificata nel tempo. In particolare, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge.

Fino al 2019, per accedere all'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era tenuto alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, (c.d. *ruling* obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il Fisco costituiva una mera facoltà del Contribuente (c.d. *ruling* facoltativo).

Il **decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4)** ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio, dunque la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante. Obiettivo della novella legislativa è quello di facilitare e rendere più celere la fruizione dell'agevolazione.

Si veda la [sezione del sito dell'Agenzia delle entrate](#) dedicata al *patent box* per i provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa, nonché per i documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria.

ACE - Aiuto alla crescita economica e riduzioni IRES

Il meccanismo fiscale di **Aiuto alla crescita economica - ACE** è stato istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011 e la relativa disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi. Esso consiste nella **detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. **A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale**, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

Si ricorda che l'agevolazione era stata abrogata dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e dall'articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); la soppressione della disciplina dell'ACE avrebbe dovuto essere sostituito con altre misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili, in particolare con l'applicazione di un'aliquota ridotta al 15 per cento per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni, cd. Mini-IRES; l'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili, ma anche tale regime agevolativo è stato tuttavia abrogato dalla disposizione che prevede il ripristino dell'ACE.

L'articolo 1, comma 297 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha **ripristinato l'ACE** e, come accennato, ha fissato l'aliquota di calcolo di rendimento nozionale all'1,3 per cento. Il decreto-legge n. 73 del 2020 (cd. *Sostegni-bis*) ha **temporaneamente potenziato** la disciplina dell'ACE, prevedendo **per i soli**

incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l'applicazione di un **coefficiente più elevato (15 per cento)** rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell'agevolazione in via anticipata sotto forma di **credito d'imposta**, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d'importo, **oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi**.

Con riferimento all'IRES - Imposta sul reddito delle società, si fa presente che - oltre alle misure rammentate *supra*, introdotte ma non implementate - **la legge di stabilità 2016** (commi 61-64) ne ha ridotto l'aliquota dal 27,5 al **24 per cento**, operante **a decorrere dal 2017**.

Tassazione agevolata dei premi di produttività

I **commi da 182 a 189 della legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015) hanno introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con **aliquota del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato**. L'agevolazione si applica (come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 36 del 2020](#)) ai soli premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti in conformità al [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016](#) ed indicati nel contratto aziendale/territoriale. Il beneficio (comma 182 della citata legge di stabilità) si applica anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione **agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori**. La misura agevolativa si applica al solo **settore privato**, a condizione che il **reddito** percepito **non sia superiore a 50.000 euro lordi** e con riferimento alle somme fino a **3.000 euro lordi** (misura fissata dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016).

Si veda anche la [Circolare dell'Agenzia delle entrate](#) n. 28/E del 2016.

Nuova Sabatini

La cd. "**Nuova Sabatini**" – istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziata ed estesa – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all'acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

- l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario). Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** fino al massimo previsto dalla normativa ordinaria vigente (80% dell'ammontare del finanziamento)
- l'accesso ad un **contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto.

Vista la **rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano**, confermata dal forte interesse mostrato fin dall'avvio del 2014 da parte delle PMI beneficiarie e dai soggetti finanziatori, la misura è stata annualmente rifinanziata.

Nel dettaglio, la **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145/2018](#)) ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, devono rientrare nelle disponibilità complessive della misura ([articolo 1, comma 200, Legge n.](#)

[145/2018](#)).

In conseguenza del rifinanziamento, con il [decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019](#), è stata disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Il successivo [D.L. n. 34/2019](#) ha modificato le modalità di funzionamento della "Nuova Sabatini":

- inserendo tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB ([D.Lgs. 385/1993](#)), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
- innalzando l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a **quattro milioni** di euro;
- modificando le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.

Sono poi state introdotte dalla [circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019](#) nuove e semplificate modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo.

La **legge di bilancio 2020** ([L. n.160/2019](#), articolo 1, commi 226-229) ha **rifinanziato** la misura di **105 milioni** di euro per l'anno **2020**, di **97 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2024** e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025**.

Per gli **investimenti** in beni strumentali "**Industria 4.0**" (macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequencyidentification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) è stata mantenuta la **riserva del 30 per cento** delle risorse stanziata e la **maggiorazione del contributo statale del 30 per cento**.

Per investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle **micro e piccole imprese del SUD** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la **maggiorazione** del contributo statale è stata prevista nella misura del **100 per cento**, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

Una ulteriore riserva, pari al 25 per cento delle risorse autorizzate, è stata destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera la maggiorazione del 30 per cento contributo statale.

Dunque, sulla base della normativa testè citata, il contributo statale riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico è determinato - in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento - ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Per le MPI SUD tale percentuale sale dunque al 7,15%.

Le risorse delle riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura stessa. Sui finanziamenti concessi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **successivo D.L. n. 76/2020** (cd. "Semplificazioni", articolo 39) ha disposto che, dal 17 luglio 2020, la corresponsione del contributo statale alle MPMI del Mezzogiorno avvenga in un'unica soluzione. Per le altre MPMI ha innalzato da 100.000 a 200.000 euro l'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato in un'unica soluzione.

Lo stesso decreto ha previsto che, in aggiunta alla riserva autorizzata dalla legge di bilancio 2020 per le MPMI SUD, **possano essere previste ulteriori risorse dai fondi strutturali e di investimento europei**,

anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento alle MPMI SUD, **investimenti diversi da quelli relativi a "Industria 4.0"**.

La **legge di bilancio 2021** (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 95) ha poi operato una ulteriore semplificazione delle modalità di corresponsione del contributo statale, disponendo che esso venga generalmente conferito, a decorrere dal 1 gennaio 2021, in un'unica soluzione (rimuovendo le soglie preesistenti). A tal fine, ha stanziato **370 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Recentemente, il **D.L. n. 73/2021** (articolo 11-ter, che riproduce l'articolo 5, comma 2, del decaduto D.L. n. 99/2021) ha esteso retroattivamente - anche alle domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021 - la possibilità che il **contributo statale sia conferito in un'unica soluzione** e ha stanziato, a tal fine, ulteriori **425 milioni** di euro per il **2021**.

Grazie a tale nuovo rifinanziamento, con il [decreto direttoriale MISE 2 luglio 2021](#) è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Si rinvia alla relazione della **Corte dei Conti**, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, che ha condotto un'analisi della misura di sostegno cd. "*Nuova Sabatini*" (Relazione approvata con [deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G](#)). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni statali, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

Quanto ai [dati attuativi della misura](#), essi sono tenuti in costante aggiornamento e pubblicati dal [Ministero dello sviluppo economico](#), sul suo sito istituzionale, cui [si rinvia](#).

Sostegno al credito e alla liquidità: il Fondo di garanzia PMI

Nel corso dell'attuale legislatura, tra gli interventi di maggior rilievo di supporto al credito alle piccole e medie imprese, si segnala il potenziamento ed il consistente rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le PMI**.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo di garanzia PMI, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura di **finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune, rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** - destinata ad operare **fino al 31 dicembre 2021** - approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi**.

Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al [tema](#) dell'attività parlamentare "*Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus*", ed, in particolare, al [paragrafo](#) sulle "misure di sostegno alle imprese".

Si tratterà, in questa sede, degli interventi strutturali adottati nel corso della legislatura sulla disciplina ordinaria del Fondo, sulla quale sono comunque parzialmente intervenuti anche i decreti legge di marzo-maggio 2020, adottati per far fronte agli effetti della pandemia.

Si ricorda, dunque, che nella XVII legislatura era stata avviata una **riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI**, simile ai **modelli di rating utilizzati dalle banche**, in sostituzione del precedente sistema di *credit scoring* e dunque per una **rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore** e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017).

L'*iter* di riforma è proseguito e si è concluso nell'attuale legislatura. La **riforma è entrata in piena operatività dal 15 marzo 2019**. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove **Disposizioni operative (D.O.) del Fondo di garanzia**, approvate con **D.M. 12 febbraio 2019**. Tra le principali novità della riforma, si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito.

Da ultimo, con **D.M. 13 maggio 2021**, le disposizioni operative adottate a febbraio 2019 sono state modificate (qui le **nuove D.O.**), ai fini di un adeguamento del decreto alla disciplina degli aiuti di Stato per il settore agricolo e della pesca e l'acquacoltura (Regolamento n. 702/2014/UE e **Regolamento 1388/2014/UE**, una ulteriore estensione operativa e il riconoscimento di agevolazioni nell'accesso al Fondo, quali, a titolo esemplificativo, la **gratuità operazioni "Nuova Sabatini"** (qui il **prospetto delle modifiche**).

Le D.O. riflettono gli interventi sulla funzionalità ordinaria del Fondo, essenzialmente finalizzati ad estenderne la portata, nel rispetto della sostenibilità economico finanziarie e dell'osservanza dei limiti imposti dal "coefficiente di rischio" delle operazioni, adottati con vari decreti legge.

S rammenta in proposito che il **D.L. n. 34/2019**:

- ha istituito la **cd. "garanzia sviluppo media impresa"**, una **sezione speciale del Fondo** destinata alla concessione, a titolo oneroso, di **garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti** - di importo massimo garantito di euro **5 milioni** e di durata ultradecennale **fino a 30 anni** - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cd. *mid cap*) e **finalizzati** per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del Fondo è stata incrementata di **150 milioni** di euro per l'anno 2019 (articolo 17, comma 1);
- contestualmente, per le **garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti**, ha innalzato, da 2,5 a **3,5 milioni di euro**, l'importo massimo garantito dal Fondo **per singola impresa** (articolo 17, comma 2);
- ha innalzato **fino a 5 milioni di euro** l'importo **massimo garantibile** dal Fondo stesso per singolo beneficiario finale sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "*mini bond*" (di cui al comma 6-*bis* dell'**art. 12 del D.L. n. 145/2013** e relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014), abrogando la previsione – contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere **attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond** e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondostesso (articolo 17, comma 2-*bis*);
- ha **abrogato** i limiti, che potevano essere imposti all'**intervento del Fondo** (sole operazioni di controgaranzia) nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia (articolo 18, commi 1 e 2). Il **D.L. n. 23/2020** ha anticipato dal 31 dicembre 2020 al **10 aprile 2020** la data di **cessazione**, nei territori regionali interessati, della predetta limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI (articolo 13, comma 3);
- al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, ha introdotto la possibilità di **garanzia del Fondo**, a valere sulle ordinarie disponibilità, **in favore dei soggetti che finanziano**, per il tramite di piattaforme di "**social lending**" e di "**crowdfunding**", **progetti di investimento** realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo medesimo.

Il **D.L. n. 23/2020** ha introdotto poi le seguenti modifiche:

la **dotazione del Fondo** può essere **incrementata mediante versamento di contributi provenienti da soggetti privati**, oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (articolo 13, comma 6);

- le **risorse del Fondo disponibili per il rilascio di garanzie su singole operazioni** finanziarie, devono essere pari ad **almeno l'85 per cento della dotazione** e che dunque le garanzie su portafogli di finanziamenti nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, siano concesse a valere sulla parte residua (articolo 13, comma 7);
- per le imprese che accedono al Fondo di garanzia - qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia immediatamente conseguente - l'aiuto è concesso all'impresa sotto **condizione risolutiva** (articolo 13, comma 5);
- la **garanzia gratuita e fino all'80 per cento del Fondo** è estesa anche per gli operatori di **micro credito** (che siano MPMI), perché possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito, a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione. Contestualmente, è elevato da 25 mila euro a **40 mila euro** l'importo massimo delle **operazioni di micro credito** (articolo 13, commi 8 e 9).

Il [D.L. n. 73/2021](#) ha poi introdotto le seguenti novità:

- introduce uno **strumento di garanzia pubblica**, attraverso il **Fondo di garanzia PMI**, su **portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni)** concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60 per cento** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle "**prime perdite**" di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre **fino all'80 per cento** della **perdita registrata sul singolo finanziamento**. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione** economico finanziaria del gestore, **probabilità di default calcolata dal richiedente** con i propri modelli interni. La durata della fase di **costruzione del portafoglio (ramp up)** è di **24 mesi**. Per le suddette finalità, **si rifinanzia** il Fondo di **1 miliardo** per il 2021 (articolo 12).

L'iniziativa si ispira allo **schema dei grandi portafogli del Fondo PMI**, già attivati per l'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del D.L. n. 23/2020), scaduto il 31 dicembre 2020, focalizzandolo però, in una logica di *phasing out*, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la "realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti" da parte delle imprese ritenute *viable* dalla banca;

- istituisce un'**apposita sezione** del **Fondo** destinata a sostenere l'accesso a **canali alternativi di finanziamento** da parte delle **PMI e mid cap**. La sezione concede **garanzie su portafogli di obbligazioni** emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di **programmi qualificati di sviluppo aziendale**, nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. In fase di prima applicazione, sono destinati alla misura **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021 e 2022**.

In questa legislatura, il Fondo di garanzia PMI è stato **consistentemente rifinanziato**, anche e soprattutto per garantirne l'operatività straordinaria prevista dai decreti legge emergenziali.

Si ricordano i seguenti rifinanziamenti, intervenuti **prima della crisi pandemica**:

- il [decreto legge n. 119/2018](#) ha **assegnato al Fondo 735 milioni** di euro per l'anno **2018**. Si tratta, per 300 milioni, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento;
- il [decreto-legge n. 135/2018](#) ha istituito una nuova **Sezione Speciale** del Fondo di garanzia PMI specificamente **destinata al sostegno al credito delle PMI** che siano **titolari di crediti certificati nei**

confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità** del medesimo **Fondo**. Il successivo [D.L. n. 34/2019](#) ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle **PMI edili che hanno contratto finanziamenti** assistiti da **garanzia ipotecaria** di primo grado **su beni immobili civili, commerciali ed industriali**, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come **inadempienze probabili** entro la data dell'11 febbraio 2019;

- il [decreto-legge n. 124/2019](#) (articolo 41, comma 1) rifinanziato il Fondo di **670 milioni** di euro per l'anno **2019**
- la **legge di bilancio 2020** ([l. n. 160/2019](#), Sez. II) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di **700 milioni** per ciascun anno del biennio **2022 e 2023**.

Quanto alle risorse finanziarie stanziata **in periodo pandemico**, volte a garantire l'operatività straordinaria del **Fondo**, si ricorda il [D.L. n. 23/2020](#), che l'ha rifinanziato di **1.729 milioni** di euro **per l'anno 2020**. Il [D.L. n. 34/2020](#) (cd. D.L. Rilancio) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di **3.950 milioni** di euro per il **2020**, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività (art. 31, comma 2) e ha **riservato** una quota pari a **200 milioni di euro** delle risorse già assegnate al Fondo al rilascio delle **garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative** (art. 38, comma 6). Il [D.L. n. 104/2020](#), ha rifinanziato il **Fondo** di **3.100 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2.635 milioni** di euro per il **2024** e di **1.600 milioni** di euro per il **2025** (articolo 64, comma 1).

Il Fondo è stato poi rifinanziato, con **D.M. 6 ottobre 2020** (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020), attraverso la Riserva **PON Imprese e Competitività-IC** ad esso dedicata, di **1,4 miliardi euro di risorse FESR**, così distribuiti: **a) 1,3 miliardi** destinati alle «**Regioni meno sviluppate**» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); **b) 66,9 milioni** destinati alle «**Regioni in transizione**» (Abruzzo, Molise e Sardegna); **c) 47,6 milioni** di euro destinati alle «**Regioni più sviluppate**» del restante territorio nazionale.

Le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di **cofinanziamento del 100 per cento a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea**, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19. Ciò, ai sensi della disciplina europea sulla **flessibilità dei fondi strutturali nell'attuale pandemia**, Regolamento 2020/558/UE, attuata con le previsioni del D.L. n. 34/2020 (articolo 242).

L'azione 3.6.1 del PON Imprese e Competitività ha previsto la possibilità di istituire, mediante l'utilizzo di risorse del programma, una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di rafforzare, nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del Fondo di garanzia, sostenere l'accesso al credito e lo sviluppo delle PMI nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.

A valere sulla Riserva PON IC, a decorrere dal 1 aprile 2020 (giorno successivo alla data di pubblicazione in GUUE del Regolamento 2020/4609/UE), il Fondo ha concesso sia garanzie su singole operazioni finanziarie che su portafogli di finanziamenti in favore delle PMI delle regioni sopra indicate, con le modalità straordinarie di funzionamento del Fondo fissate dall'art. 13 del D.L. n. 23/2020 e, laddove compatibili, con le modalità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo stesso (D.M. 13 marzo 2017). La Riserva PON IC può altresì intervenire, a decorrere dal 1° aprile 2020, per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità dei beneficiari, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica innescati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La **legge di bilancio 2021** ([l. n. 178/2020](#)) ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo di **500 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **1.500 milioni** di euro per l'anno **2024**, di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **500 milioni** di euro per l'anno **2026**. Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del **Programma Next Generation EU** (attraverso le risorse di [REACT-EU](#) ([l. n. 178/2020](#), art. 1, comma 246 e 247).

Da ultimo, il [D.L. n. 73/2021](#), in ragione dell'estensione dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre 2021, lo ha rifinanziato di **1.860,2 milioni** per l'anno **2021**.

Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, è stato disposto che gli impegni a carico del Fondo stesso possano essere assunti anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in

base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione (articolo 31, comma 2 del [D.L. n. 34/2020](#)).

Confidi

Il [D.L. n. 18/2020](#) ha consentito ai **Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi)** di ridurre i **contributi obbligatori ai fondi interconsortili** cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. L'attività dell'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco dei confidi**, anche nei rapporti con i terzi, viene ricondotta alla disciplina dettata dal [codice civile](#) e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di **diritto privato** (articolo 51).

Il [D.L. n. 23/2020](#) ha introdotto misure per la **patrimonializzazione dei Confidi**, sia di carattere transitorio, posto il ruolo svolto dagli stessi nel sostegno al credito delle imprese, sia di carattere strutturale è subordinate all'autorizzazione delle Commissione UE.

In proposito, previa autorizzazione UE, si è previsto che **la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi** di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, **possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota** dei finanziamenti stessi non coperta **dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI**, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Tale previsione non è temporanea (articolo 13, comma 4).

Infine, i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB ([D. Lgs. n. 385/1993](#))) sono stati autorizzati **a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito** (articolo 13-ter).

Sulle misure temporanee per i Confidi, si rinvia al citato [tema](#) dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus".

Contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" introdotto nell'ordinamento dall'[art. 43 del decreto-legge n. 112/2008](#) e divenuto operativo dal 2011, negli ultimi anni è stato considerevolmente potenziato quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate e ad ambito di intervento. Esso costituisce il principale regime di aiuto a programmi di investimento e di industrializzazione, **con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno**. In tal senso, **rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione** economica, essendo per buona parte finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord).

Quanto ai rifinanziamenti statali specificamente destinati allo strumento agevolativo si richiamano, in questa legislatura quelli disposti:

- dalla **legge di bilancio 2019** ([l. n. 145/2018](#)) per **1,1 milioni** di euro per il **2019**, per **41 milioni per il 2020** e per **70,4 milioni** di euro per il **2021**;
- dalla **legge di bilancio 2020** ([l.n.160/2019](#)) ha rifinanziato i "**contratti di sviluppo**" per **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** (art. 1, comma 231);
- da vari dei **decreti legge** adottati per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica derivante dall'**epidemia da COVID-19** ed, in particolare dal
- [D.L. n. 18/2020](#) per 400 milioni di euro per il 2020 (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse;
- [D.L. n. 104/2020](#), anch'esso decreto emergenziale, per 500 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 60, comma 2);
- [D.L. n. 41/2021](#) per 200 milioni di euro destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini;
- [l.n. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), per 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022, destinati al

finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività. La stessa legge di bilancio, in Sezione II, ha rifinanziato i contratti di sviluppo nel settore industriale per 100 milioni dal 2022 al 2035.

Il MISE aggiorna periodicamente sul suo [sito istituzionale](#) la normativa attuativa della misura e le risorse complessivamente attivate, attraverso i diversi canali di finanziamento.

I contratti di sviluppo rappresentano uno degli strumenti destinati al **perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Industria/Transizione 4.0**. La conformità degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo con gli ambiti tematici del Piano è una delle possibili condizioni di accesso allo strumento prevista dalla normativa di attuazione.

Per i programmi di grandi dimensioni, che rivestono una particolare rilevanza strategica, è infatti, attiva una specifica procedura (*fast track*), l'**Accordo di Sviluppo**, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Progetti di grandi dimensioni sono quelli che prevedono investimenti ammissibili per almeno € 50 milioni (€20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli).

La **rilevanza strategica** di un progetto si riscontra se il programma di investimenti presenta **almeno due** dei seguenti elementi distintivi:

- significativo impatto occupazionale, inteso come creazione di nuovi posti di lavoro
- capacità di attrazione degli investimenti esteri
- coerenza con le direttrici di **Industria 4.0**
- rilevante impatto ambientale.

Per il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è necessario, inoltre, che il progetto presentato riceva una valutazione positiva sul potenziale impatto diretto e indiretto sulla filiera allargata a livello regionale e/o nazionale. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria scendono da 120 a 90 giorni.

All'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo si fa riferimento, in più punti, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) e nell'[allegato alla decisione UE](#) sul Piano.

Si richiama, in questa sede, l'investimento **Competitività e resilienza delle filiere produttive (M1C2- I.5)**, cui sono destinati **750 milioni** di risorse *Next generationEU*. L'obiettivo consiste nel sostegno finanziario a progetti di investimento con un impatto significativo sulle filiere italiane attualmente esistenti, così come su quelli emergenti.

Sono identificate 12 principali filiere sul territorio italiano: agroalimentare, automotive, arredamento e design, cantieristica e aerospaziale, edilizia e immobiliare, energia e utilities, fashion & beauty, meccanica, media e TLC, trasporti e logistica, turismo. L'investimento è quindi indirizzato a ampliare il perimetro del contratto di sviluppo al fine di rafforzare le filiere più strategiche per l'Italia, come l'automotive, il turismo e i settori chiave del farmaceutico e l'economia verde.

In particolare, le risorse sono rivolte a programmi di sviluppo nel settore biomedicale e di telemedicina, ovvero progetti con un significativo impatto ambientale, relativi alla trasformazione tecnologica di prodotti o processi, ovvero alla mobilità sostenibile. L'obiettivo è di concludere 40 contratti di sviluppo entro il quarto trimestre del 2024, per un ammontare stimato di 1.500 milioni di euro di investimento.

Si richiama altresì l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo per l'investimento inerente i **Bus elettrici (M2C2-I.5)**, cui sono destinati **300 milioni** di risorse NGEU, prevedendosi la stipula di circa 45 progetti, per l'investimento **Promozione impianti innovativi (incluso offshore) (M2C2-I)**, cui sono destinati 675 milioni di risorse NGEU, per l'investimento **Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) (M2C2- I.3)**, cui sono destinati **500 milioni** di risorse NGEU, per l'investimento **Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to abate (M2C2- I3.2)**, cui sono destinati **2.000 milioni** di risorse NGEU, e per l'investimento **Rinnovabili e batterie (M2C2-I 5.1)**, cui sono destinati **1.000 milioni** di euro.

Per un'analisi nel dettaglio degli investimenti, si rinvia al [dossier](#) del Servizio studi sul PNRR.

Secondo quanto risulta dalle informazioni pubblicate sul [sito istituzionale](#) di INVITALIA S.p.a., alla data del 1° ottobre 2021, **193** sono i **contratti di sviluppo finanziati**. Le agevolazioni concesse sono pari a circa **9 miliardi di euro** a fronte di 7 miliardi di euro circa di investimenti attivati. L'**area geografica principalmente interessata** è il **SUD**.

Centri di competenza ad alta specializzazione e Fondo per il trasferimento tecnologico

Nella scorsa legislatura, la **legge di bilancio 2017** ([l. n. 232/2016](#)) ha demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di **20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018**, di **centri di competenza ad alta specializzazione**, nella forma di **partenariato pubblico-privato**, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano "Industria 4.0".

La misura si inseriva nel quadro degli interventi previsti dal [Piano Nazionale Industria 4.0](#) con specifico riguardo alla linea d'azione volta al **sostegno dello sviluppo delle competenze**.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione ([D.M. 12 settembre 2017](#)).

Il successivo **D.L. n. 50/2017** ([L. n. 96/2017](#)) ha rifinanziato i cd. "*Competence center*", autorizzando l'ulteriore spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 (art. 57, comma 3-*quater*).

Il **Decreto direttoriale del MISE 29 gennaio 2018** ha definito le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei [centri di competenza](#), nella forma del partenariato pubblico-privato. Il 24 maggio 2018 è stato completato l'esame e la valutazione delle domande pervenute per la costituzione dei *Competence Center* su tematiche Industria 4.0. La graduatoria è disponibile sul [sito istituzionale del MISE](#).

Si rammenta anche in questa sede che l'[art. 42 del D.L. n. 34/2020](#), come modificato da ultimo dal [D.L. n. 73/2021](#), cd. "*D.L. Sostegni bis*", ha istituito il «**Fondo per il trasferimento tecnologico**», al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Il Fondo è stato costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di **500 milioni di euro** per l'anno **2020**. Esso è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è stata destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*.

Al Fondo possono essere assegnate dal MISE ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale, a alere sulle risorse destinate ai contratti di sviluppo.

Per l'attuazione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. In attuazione della convenzione stipulata, ENEA ha provveduto alla costituzione della «**Fondazione Enea Tech**», poi divenuta «**Fondazione Enea Tech e Biomedical**».

Le iniziative sono volte a favorire la **collaborazione di soggetti pubblici e privati**, anche attraverso strumenti di partecipazione, e possono prevedere lo svolgimento, da parte di Enea Tech, nei limiti delle risorse stanziare, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di

rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo.

Le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione sono state fissate con D.M. 4 dicembre 2020.

La **legge di bilancio 2021** ([L. n. 178/2020](#), Sezione II), ha rifinanziato di **10 milioni** di euro **dal 2021 al 2026** le risorse da destinare alla **Fondazione Enea Tech e Biomedical**, oltre a rifinanziare il «**Fondo per il trasferimento tecnologico**» di **50 milioni** di euro **dal 2022 al 2035**.

Nel **PNRR** è previsto uno specifico investimento destinato al potenziamento e all'estensione tematica e territoriale dei **centri di trasferimento tecnologico** per segmenti di industria (**M4C2-I.2.3-13-15**), che viene finanziato con **350 milioni** di euro di risorse NGEU. La misura ha l'obiettivo di sostenere una rete di 60 centri incaricati dello sviluppo di progettualità, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e di servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico. Si prospetta un aumento del valore del servizio di trasferimento tecnologico pari al 140 per cento.

Digital innovation Hub

Nel contesto del "[Programma Europa Digitale](#)", a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, è prevista la costruzione di una **rete europea di poli di innovazione digitale** ([European Digital Innovation Hubs - EDIHs](#)) cui è affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle PMI, e della pubblica amministrazione attraverso l'adozione delle tecnologie digitali avanzate, Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica.

Il polo di innovazione digitale è definito - dalla [normativa vigente](#) - una entità creata *ad hoc* o un consorzio, una rete di imprese o un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal Programma Europa Digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito è stato sottoscritto – in data 6 agosto 2020 - un **Protocollo d'intesa** tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con lo scopo di strutturare la collaborazione istituzionale per la realizzazione della procedura di preselezione ed il cofinanziamento nazionale.

A seguito dell'Avviso pubblico del 17 agosto 2020 per la **preselezione dei Poli di innovazione digitale** operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla *call* ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale, in data 9 novembre 2020, il MiSE ha trasmesso le risultanze dell'attività istruttoria alla Cabina di Regia, istituita con [D.M. 7 novembre 2020](#), ai sensi del Protocollo di intesa.

La Cabina di Regia, in data 11 dicembre 2020, ha comunicato l'elenco dei **Poli per l'innovazione digitale ritenuti idonei** a partecipare alla **call ristretta europea** che sarà finalizzata alla selezione dei Poli che faranno parte della rete degli EDIH ([elenco aggiornato](#)), che, in medesima data, è stato trasmesso alla Commissione europea.

Secondo le [informazioni diffuse dalla Commissione europea](#), un primo invito ristretto per EDIH è stato lanciato nel settembre 2021, per consentire agli EDIH selezionati di iniziare la propria attività verso il secondo trimestre del 2022.

Ai poli che costituiscono la prima rete EDIH, la Commissione affiderà il **contratto di sovvenzione (grant agreement)** per i primi 36 mesi con la possibilità, a seguito di una valutazione, di estenderne la durata di ulteriori 48 mesi. Gli EDIH selezionati per l'Italia stipulano, a seguire, un contratto con il Ministero dello Sviluppo Economico relativo alle agevolazioni del cofinanziamento nazionale.

Le **agevolazioni** che ricevono gli EDIH si compongono quindi di una **quota europea** e di una **quota nazionale**. Le due fasi della procedura di selezione permetteranno ai Poli di avere una copertura dei costi

ammissibili che in alcuni casi potrà essere pari al 100%.

Tenuto conto della massima dotazione finanziaria europea stimata per l'Italia per il **periodo 2021-2027**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha corrispondentemente stanziato – con [direttiva del Ministro del 13 agosto 2020](#) - **97 milioni di euro** - corrispondenti ad un impegno annuale pari a 14 milioni di euro - per il cofinanziamento delle iniziative destinatarie delle agevolazioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. A tale quota possono, altresì, concorrere altri Ministeri, eventuali regioni, province autonome ed altre amministrazioni pubbliche mediante proprie risorse rese disponibili con apposito atto.

Nel **PNRR** è previsto uno specifico investimento destinato al potenziamento e all'estensione tematica e territoriale dei **centri di trasferimento tecnologico** per segmenti di industria (**M4C2-I.2.3-13-15**), che viene finanziato con **350 milioni** di euro di risorse NGEU. La misura ha l'obiettivo di sostenere una rete di 60 centri incaricati dello sviluppo di progettualità, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e di **servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico**. Si prospetta un aumento del valore del servizio di trasferimento tecnologico pari al 140 per cento.

Si rinvia alla [pagina dedicata](#) del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Voucher per l'innovation manager

La **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145/2018](#), art. 1, commi 228-231) riconosce alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di **consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi**.

A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita in **25 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021**.

Il contributo è riconosciuto **per i due periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella forma di **voucher**, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi.

Il contributo viene concesso secondo modalità e percentuali diversificate in base alla dimensione dell'impresa:

- in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e
- in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese.

In caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.

L'attribuzione del contributo è subordinata alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un apposito elenco istituito con il [Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019](#), il quale ha stabilito anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del *voucher*.

Il [Decreto direttoriale del MISE 29 luglio 2019](#) ha fissato le modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco (fino al 25 ottobre 2019). Con il successivo [Decreto direttoriale del MISE 25 settembre 2019](#) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione, da parte delle PMI e delle reti, delle domande di agevolazione nonché delle relative richieste di erogazione.

Con [decreto direttoriale 20 dicembre 2019](#) è stato definito, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione delle riserve previste nell'ambito dell'intervento, l'**elenco delle domande di agevolazione finanziabili**.

A fronte delle **numerose istanze di accesso** alle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, **superiori alla dotazione finanziaria** disponibile per l'intervento (50 milioni di euro), il Ministero, con [decreto direttoriale 13 dicembre 2019](#), ha disposto la **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni con effetto **dal 13 dicembre 2019**.

Successivamente, con [D.M. 14 gennaio 2020](#), ha destinato alla misura **risorse aggiuntive** pari a **46,1 milioni** di euro circa per l'anno **2020**. Si tratta di risorse rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "*voucher per la digitalizzazione delle PMI*" (di cui all'[art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013](#)) disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

Il [D.L. n. 104/2020](#) (articolo 60, comma 4) ha destinato alla misura **50 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Si rinvia, al sito istituzionale del MISE, alla [pagina dedicata alla misura in questione](#).

Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things

La **legge di bilancio 2019** ([L. n. 145/2018, articolo 1, comma 226](#)) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un **Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di **15 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019, 2020 e 2021**, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

La disposizione prevede che il Fondo sia destinato a **finanziare**:

a) **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo **dell'Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell'Internet of Things**, funzionali alla competitività del Paese;

b) **sfide competitive** per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il **supporto operativo ed amministrativo** alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

L' **amministrazione vigilante** è al **Ministero dello sviluppo economico**.

Ai sensi dell'**articolo 39-ter** del [D.L. n. 76/2020](#), un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero.

Per l'attuazione dell'intervento il MISE si avvale della società **Infratel Italia S.p.a.** mediante apposita **convenzione**. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo.

Si segnal che il Ministero dello sviluppo economico ha selezionato **due gruppi di esperti** per la formulazione di proposte di *policy* per favorire lo sviluppo del settore dell'Intelligenza Artificiale e della *Blockchain* in Italia. Con un comunicato del 23 maggio 2019, il MISE ha informato che il gruppo di lavoro sull'**Intelligenza Artificiale** ha consegnato una bozza del documento conclusivo contenente 79 raccomandazioni di *policy*. Il lavoro si è incentrato su cinque assi tematici: ricerca, trasferimento tecnologico e industria; educazione, formazione e competenze; valorizzazione dei dati; etica e normativa; rafforzamento della Pubblica Amministrazione.

In ambito *blockchain* è stato inoltre avviato il primo **progetto pilota**, affidato ad IBM, che promuove l'applicazione della tecnologia **Blockchain** alle **PMI per la tracciabilità del Made in Italy**.

Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo "*Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet of Things (IoT)*" del tema dell'attività parlamentare "[Spettro radio, 5G ed innovazione tecnologica](#)".

Si rammenta, altresì, che il **D.L. n. 34/2019** (art. 29, comma 5), al fine di favorire la **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro e piccole imprese**, ha riconosciuto **agevolazioni finanziarie** nella misura massima del **50 per cento dei costi ammissibili**, da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti della disciplina degli aiuti di Stato "*de minimis*" ([Reg. n. 1407/2013/UE](#)) e del Regolamento generale di esenzione per categoria ([art. 29 Reg. 651/2014/UE](#)). E' stata, a tal fine, autorizzata la spesa di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019 e 2020** per la concessione di contributi a fondo perduto e destina **80 milioni** di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile, per la concessione di **finanziamenti agevolati**.

Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di **progetti di trasformazione tecnologica e digitale** di MPI operanti in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle **imprese manifatturiere**, nel **settore turistico**, nella digitalizzazione della **fruizione dei beni culturali**, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore di soggetti disabili aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle **tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0** (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realta' aumentata, simulation*, integrazione orizzontale e verticale, *industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange, EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per *in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.

In attuazione è stato adottato il [D.M. 9 giugno 2020](#).

Nel caso di progetti proposti congiuntamente da piu' soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un **DIH-digital innovation hub** o un **EDI-ecosistema digitale per l'innovazione** di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonche' la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni.

Viene definito **DIH** una **struttura organizzativa per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione**, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti.

E' definito **EDI** una organizzazione di supporto all'innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalita' positive di rete, valorizzando l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema territoriale.